

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 208

5 gennaio 2018

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2014, N. 6 IN MATERIA DI "LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE"

Oggetto assembleare n. 5916

Relazione

Il presente progetto di legge interviene in modifica della LR 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" al fine di specificarne e migliorarne alcuni aspetti, in particolare per quanto attiene l'educazione e il contrasto a specifiche forme di violenza.

Gli intenti e gli obiettivi fissati dalla LR 6/2014 sono indubbiamente condivisibili: tuttavia si ritiene, specie per quanto riguarda il tema dell'educazione, che sia necessario ulteriormente dettagliare le modalità di sostegno ai progetti inerenti l'identità di genere al fine di coinvolgere maggiormente le famiglie dei ragazzi coinvolti nei progetti stessi. Ciò al fine di rendere i genitori completamente partecipi delle scelte che riguardano l'offerta formativa dei loro ragazzi in ottemperanza della circolare ministeriale 4321 del 6 Luglio 2015 e della circolare ministeriale 1972 del 15 settembre 2015 e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione che prevede che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio" e dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che sancisce che "i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli".

Il progetto di legge interviene anche per rafforzare il contrasto alle forme di violenza di genere prese in considerazione dalla legge introducendo, tra le funzioni dell'osservatorio, anche quella di inviare alle Autorità competenti un report dettagliato di quanto emerso nel corso del monitoraggio, in un raccordo costante tra soggetti che operano per la prevenzione e per il supporto alle vittime e soggetti che operano per la repressione dei reati di violenza di genere.

L'articolo 1 interviene in modifica dell'articolo 7 "Educazione" della LR 6/2014 proponendo l'inserimento di un chiaro riferimento all'obbligo, per le istituzioni scolastiche, di assicurare che i contenuti dei progetti promossi dalla Regione Emilia-Romagna siano adeguatamente pubblicizzati alle famiglie anche su piattaforme internet in attuazione dell'art. 5-bis del DPR 249/1998. Si propone inoltre lo stralcio, dal comma 2 dell'articolo 7, delle parole "allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere" in quanto si ritiene che tali temi, di siffatta delicatezza, non possano e non debbano rientrare all'interno di un approccio interdisciplinare o multidisciplinare,

ma debbano essere oggetto di incontri specifici, con esperti del settore, ai quali possano avere accesso anche i genitori. Il comma 1 dell'articolo, infatti, mira ad ampliare le tipologie di progetto promosse dalla Regione, introducendo quelli volti a promuovere lo studio e la conoscenza della Costituzione e dei diritti fondamentali, l'organizzazione, in orari extracurricolari, di incontri e dibattiti tra genitori e alunni e anche programmi di educazione sessuale con esperti del settore cui gli studenti possano prendere parte previa autorizzazione dei genitori.

Con l'articolo 2 si propone la modifica della lettera c) del comma 3 dell'articolo 8-bis della LR 6/2014 in quanto si ritiene che la precedente formulazione "la prevenzione ed il contrasto

di ogni violenza e discriminazione sessista" possa potenzialmente limitare il campo di azione della Regione rispetto all'erogazione di contributi a sostegno di iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione, le quali possono e devono poter essere finanziate per sensibilizzare contro ogni forma di violenza e discriminazione e con particolare riguardo alla violenza di genere.

L'articolo 3 propone l'aggiunta dell'articolo 18-bis introducendo, tra le funzioni dell'osservatorio, anche quella di inviare un report dettagliato sui risultati del monitoraggio alle forze dell'ordine. Inoltre si mette in evidenza il ruolo della Regione quale promotrice di iniziative volte a incentivare la presentazione della denuncia, da parte delle vittime, alle Autorità competenti.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifica dell'art. 7
della legge regionale 6/2014*

1. All'articolo 7 "Educazione" della legge regionale 6/2014, comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere c) d), e):

"c) promuovano, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, lo studio e la conoscenza della Costituzione italiana e dei principi di inviolabilità dei diritti umani così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

d) prevedano, in orario extra-curricolare, l'organizzazione di momenti di incontro e di dibattito anche tra genitori e alunni, alla presenza di esperti e professionisti di comprovata esperienza, sui temi della discriminazione di genere, del bullismo e di ogni altra forma di violenza, sui significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere. Gli studenti possono partecipare a tali incontri previa autorizzazione dei genitori;

e) promuovano, in orario extra-curricolare, programmi di educazione sessuale e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili con esperti e professionisti del settore ai quali gli studenti possono partecipare previa autorizzazione dei genitori.

2. Al comma 2 lettera a) dell'articolo 7 della legge regionale 6/2014 le parole "allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere" sono eliminate.

3. All'articolo 7 della legge regionale 6/2014 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

2-bis. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie dei contenuti dei progetti di cui al comma 2 attraverso comunicazioni personali e mediante pubblicazione nei propri siti internet, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 30 della Costituzione e in attuazione delle circolari ministeriali in materia e, per le scuole secondarie, anche nel rispetto del patto educativo di corresponsabilità

sottoscritto dai genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 2*Modifica dell'articolo 8-bis
della legge regionale 6/2014*

1. All'articolo 8-bis della LR 6/2014, la lettera c) del comma 3 è così riformulata:

"la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza, con particolare riguardo alle discriminazioni e alle violenze di genere".

Art. 3*Introduzione dell'art. 18-bis*

1. Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo 18-bis

Art. 18-bis*Attività di denuncia e segnalazione*

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, promuove ed esercita l'attività di denuncia e segnalazione alle Autorità competenti relativamente al fenomeno della violenza di genere inviando, annualmente, alle Forze dell'ordine, attraverso l'osservatorio di cui all'art. 18, una relazione su quanto rilevato nell'azione di monitoraggio;

2. In relazione ai fenomeni della tratta e riduzione in schiavitù, dei matrimoni forzati e delle mutilazioni genitali femminili di cui agli artt. 22, 23 e 24, l'osservatorio, in collaborazione con le Aziende sanitarie, i servizi sociali e le Istituzioni scolastiche, redige un report annuale specifico da inviare alle Forze dell'ordine. Gli enti e le Istituzioni coinvolti nella stesura del report rendono conto anche delle denunce effettuate alle Autorità competenti e della successiva presa in carico delle vittime.

3. In collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con le Forze dell'ordine, la Regione Emilia-Romagna promuove iniziative volte a incentivare la presentazione della denuncia alle Autorità da parte delle vittime di violenza.